

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: RICORSO EX ART. 696 BIS C.P.C. PRESENTATO DALLA SIG.RA L.F. IN PROPRIO E NELLA SUA QUALITA' DI EREDE DELLA SIG.RA G.B. AVANTI AL TRIBUNALE DI ANCONA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. NOMINA LEGALE AVV. DOMENICO CAPRIOTTI

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di costituirsi in giudizio avanti al Tribunale di Ancona nel procedimento R.G. n. 310/14 promosso dalla Sig.ra L.F. in proprio e nella sua qualità di erede della Sig.ra G.B. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali) che ha notificato in data 12/02/2014 all' Azienda Sanitaria Unica Regionale un ricorso ex art. 696-bis c.p.c.. avanti al Tribunale di Ancona per l'effettuazione di un accertamento tecnico preventivo in riferimento al presunto diretto rapporto causale tra il non provato comportamento censurabile del personale sanitario dell'Ospedale "A. Murri" di Fermo e il decesso della Sig.ra G.B..

2. di conferire espresso mandato all'Avv. Domenico Capriotti, Avvocato Dirigente, dipendente dell'Area Vasta n.4, per la rappresentanza e difesa dell'ASUR con ogni più ampio potere e facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto, l'ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da avvocato dipendente dell'ente;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. per permettere la costituzione in giudizio nei termini previsti dal Codice di Procedura Civile in quanto l'udienza di comparizione è fissata al 31/3/2014.

Il Direttore Sanitario
Dott. Alessandro Marini



Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Giulietta Capocasa



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianni Genga



La presente determina consta di n. 4 pagine di cui n. 0 pagina di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(AREA VASTA N. 4 DI FERMO)

UFFICIO STAFF LEGALE

Visto:

- il Decreto Legislativo n. 28 del 4/03/2010 “Attuazione dell’art. 60 della L. 18/06/2009 n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”.

In data 12/02/2014 la Sig.ra L.F. in proprio e nella sua qualità di erede della Sig.ra G.B. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali) ha notificato in data 12/02/2014 all’ Azienda Sanitaria Unica Regionale un ricorso ex art. 696-bis c.p.c.. avanti al Tribunale di Ancona per l'effettuazione di un accertamento tecnico preventivo in riferimento al presunto diretto rapporto causale tra il non provato comportamento censurabile del personale sanitario dell’Ospedale “A. Murri” di Fermo e il decesso della Sig.ra G.B..

Ad un sommario esame, appare errata, non provata e non condivisibile la ricostruzione dei fatti effettuata dalla ricorrente.

Nessuna richiesta di risarcimento danni risulta essere stata presentata, in precedenza, dalla ricorrente.

La controversia, promossa con l’accertamento tecnico preventivo, rientra fra quelle per responsabilità medica per le quali l’Avvocato difensore è tenuto ad informare l’assistito, come previsto dal vigente articolo 4, 3° comma del D.Lgs n. 28/10, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal predetto decreto e delle agevolazioni fiscali previste dagli art.li 17 e 20 dello stesso provvedimento e di ciò viene dato atto nel presente provvedimento.

Quindi è necessario procedere alla nomina del difensore dell’Ente in giudizio.

Per quanto sopra premesso

SI PROPONE

1. di costituirsi in giudizio avanti al Tribunale di Ancona nel procedimento R.G. n. 310/14 promosso dalla Sig.ra L.F. in proprio e nella sua qualità di erede della Sig.ra G.B. (si riportano le sole iniziali del nome e cognome indicando invece i dati anagrafici per esteso nell'allegato al presente atto, che non viene pubblicato, nel rispetto delle norme e per gli effetti della L. 196/03 sulla tutela dei dati personali) che ha notificato in data 12/02/2014 all’ Azienda Sanitaria Unica Regionale un ricorso ex art. 696-bis c.p.c.. avanti al Tribunale di Ancona per l'effettuazione di un accertamento tecnico preventivo in riferimento al presunto diretto rapporto causale tra il non

provato comportamento censurabile del personale sanitario dell'Ospedale "A. Murri" di Fermo e il decesso della Sig.ra G.B..

2. di demandare al Direttore Generale, la nomina del legale incaricato a rappresentare e difendere gli interessi dell'ASUR in giudizio;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa in quanto, l'ente si avvale per la difesa, di prestazioni professionali garantite da avvocati dipendenti dell'ente;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e s.m. per permettere la costituzione in giudizio nei termini previsti dal Codice di Procedura Civile in quanto l'udienza di comparizione è fissata al 31/03/2014.

Il Dirigente


Avv. Domenico Capriotti



Si attesta inoltre che del presente provvedimento non deriva, ne può derivare, alcuna spesa a carico dell'ASUR per spese legali connesse al conferimento del mandato difensivo

Il Dirigente

Avv. Domenico Capriotti



- ALLEGATI -

Allegato in forma cartacea sottratto alla pubblicazione con nome e cognome della ricorrente